

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO

AREA COMPARTO

2017

INDENNITA' VARIE

CCFP *[Signature]*
CISL FP *[Signature]*

CCP RSU
[Signature]
NURS (MS Mer)

FCI
Mh
[Signature]

F. S. G. S.
[Signature]
[Signature]

Il giorno 8/4/18 alle ore 15 presso la Sede Amministrativa della Area Vasta n. 4 di Fermo, sita in Via Zeppilli, 18 - Fermo, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione trattante di Parte Pubblica come individuata con determina n.338/DG/2017

Direttore Generale A.S.U.R. Dr. Alessandro Marini

Direttore di Area Vasta 4 Dr. Licio Livini

Direttore di Presidio Ospedaliero

Direttore UOC Territoriale

Direttore Dipartimento di Prevenzione

Direttore f.f.

U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale

Dirigente Area Professioni Infermieristiche - Ostetriche

i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria

O.S. C.I.S.L. - FPS

Giuseppe D'Amico

O.S. C.G.I.L.

O.S. U.I.L.

Mario P.

O.S. F.S.I.

[Signature]

O.S. NURSIND

roberto mer

O.S. NURSING UP

FIACS

[Signature]

O.S. F.I.A.L.S.

R.S.U. Az. C.G.I.L.

la Rappresentanza Sindacale Unitaria

R.S.U. Az. C.I.S.I. - F.P.S.

R.S.U. Az. U.I.L.

R.S.U. Az. F.S.I.

R.S.U. NURSIND

R.S.U. NURSING UP

RSU F.I.A.L.S.

Al termine, le parti sottoscrivono il presente Accordo nel testo che segue:

**1) INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' PER L'ASSISTENZA
DOMICILIARE E SERT**

ANNO 2017:

**(CCNL 01.09.1995; C.C.N.L. 07.04.1999; C.C.N.L. 19.04.2005; C.C.N.L. 05.06.2006 e CCNL
10/4/2008)**

- a) Ai sensi dell'art. 44 – punto 3) del C.C.N.L. dell'1/9/95. e art 41 punto 7 CCNL 07.04.1999 al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI. e VII livello retributivo ed operante in **servizi articolati su tre turni**, compete una indennità giornaliera pari a € 4,49 (dal 31/12/99).
- b) L'attribuzione dell'indennità in questione, avviene a condizione dell'effettiva rotazione nei tre turni del personale interessato, in relazione al modello di turno organizzato dall'azienda a copertura dei servizi e divisioni operanti nelle 24 ore.
- c) I Responsabili di Servizio preposti alla organizzazione dei turni (Capi servizio / Dirigente Sanitario Ospedaliero / Responsabile del Settore Infermieristico-Direzione dei Presidi Ospedalieri) sono responsabili al contempo dell'individuazione di detto personale. Il numero sostanzialmente equilibrato dei turni di mattina, pomeriggio e notte è riferito alla partecipazione degli operatori nel modello di turno concretamente adottato dall'unità operativa di appartenenza, con conseguente vincolo di eguale rotazione di tutto il personale turnista nelle turnazioni prestabilite. L'indennità predetta compete anche al personale di altri ruoli operante nelle 24 ore in analogia al personale turnista del ruolo sanitario come sopra specificato, quali: tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio analisi, O.S.S., Ostetriche, Puericultrici, elettricisti.
- d) Non compete l'indennità in questione al personale non ricompreso nelle turnazioni prestabilite a copertura dei servizi nelle 24 ore (c.d. fuori turno).
- e) Ai sensi dell'art 44 punto 4 del CCNL 01.09.1995 e art 41 punto 7 CCNL 07.04.1999 agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle categorie A, B, C, D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda per **almeno 12 ore giornaliere** ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07 (dal 31.12.1999).
- f) L'attribuzione dell'indennità in questione presuppone che i servizi interessati prevedano una articolazione "H12" con turni antimeridiani e pomeridiani del personale interessato (dipendenti dal 1° al 7° liv. retributivo addetti in impianti e servizi operanti per almeno 12 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali). Il numero sostanzialmente equilibrato dei turni di mattina e pomeriggio è riferito alla partecipazione degli operatori nel modello di turno concretamente adottato dall'unità operativa di appartenenza, con conseguente vincolo di eguale rotazione di tutto il personale turnista nelle turnazioni programmate per il servizio di appartenenza. L'indennità di turno in questione compete anche al personale ad orario ridotto partecipante a tutti gli effetti nella turnazione a copertura delle 12 ore diurne previa attestazione da parte del Responsabile dell'U.O. di riferimento comprovante la specifica fattispecie.
- g) Non compete l'indennità in argomento al personale non ricompreso nelle turnazioni prestabilite a copertura dei servizi non operanti per almeno 12 ore (c.d. fuori turno).
- h) L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. I giorni da individuare a tal titolo (con ricognizione a carattere semestrale), sono quelli che scaturiscono dai giorni di riposo usufruiti a titolo di recupero degli orari eccedenti che i dipendenti hanno effettuato con turni di articolazione oraria superiore alle 6 ore (es. turni di 8 ore). Sono da escludere ovviamente da tale rilevazione le assenze dal servizio per i seguenti motivi: per riposi settimanali e festività, per ferie, malattia, ed assenze ad altro titolo comprese quelle per riposi sostitutivi per lavoro straordinario.

CISL

FIAS

[Handwritten signature]

CGIL RSU

RSI
Mh

(veoli ma)
NRSIND

UILPPL

Con deliberazione n. 235 del 07.03.2002, previa intesa con la RSU, sono state specificate le condizioni necessarie per la concessione dell'indennità di che trattassi, come di seguito indicate:

- a) Dipendenti dal 1° al 7° liv. retributivo addetti ad impianti e servizi operanti per almeno 12 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali;
 - b) Effettiva rotazione nei due turni antimeridiani e pomeridiani del personale interessato (come risultante dalla programmazione effettuata dal Responsabile del servizio)
 - c) Effettuazione di turni pomeridiani che raggiungano, nell'arco di un mese, la percentuale minima del 30% dei due turni antimeridiani e pomeridiani (es. per 20 presenze effettuazione di minimo di 6 turni pomeridiani nei due turni; per 24 presenze effettuazione di minimo 7 turni pomeridiani nei due turni).
- i) Ai sensi dell'art. 44 – punto 6) lett. a) e b) e 9) del C.C.N.L. dell'1/9/95, nonché di quanto indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota 4998 del 16.02.2016, viene prevista tale indennità (€ 4,13 *die*) per ogni giornata di effettivo servizio prestato, al personale infermieristico/ostetrico dei seguenti servizi:
- RIANIMAZIONE
 - EMODIALISI
 - UTIC (esclusivamente per le giornate di effettivo servizio presso tale struttura)
 - BLOCCO OPERATORIO/ SALA OPERATORIA OCULISTICA
 - PRONTO SOCCORSO/OBI/MURG
 - S.P.D.C.
 - STROKE UNIT (esclusivamente per le giornate di effettivo servizio presso tale struttura)
 - P.O.T.E.S.
 - SALA PARTO (tale indennità spetta anche alla seconda ostetrica in turno esclusivamente nella misura in cui nel turno stesso di servizio si sia verificato almeno n° 1 parto)
 - PATOLOGIA NEONATALE (esclusivamente per le giornate di effettivo servizio presso tale struttura)
 - NIDO OSTETRICO (esclusivamente per le giornate di effettivo servizio presso tale struttura): oltre al personale infermieristico le parti concordano nel riconoscere tale indennità anche al personale che riveste la qualifica di puericultrice esperta (cat. C) , ai sensi del comma 9 dell'art. 44

Le suddette indennità sono cumulabili con quelle di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 44 del citato accordo e non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata salvo per i riposi compensativi.

j) – Ai sensi dell'art. 44 punto 6 lett. c) del CCNL 01.09.1995 compete altresì l'indennità di € 5,16 (ex £. 10.000) per ogni giornata di servizio prestato dal personale infermieristico presso l'unità operativa di malattie infettive.

k) – Ai sensi dell'art. 44 punto 8 del CCNL 01.09.1995 il personale appartenente alle posizioni funzionali di 3° e 4° liv. retributivo, ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza, assegnato all'unità operativa di malattie infettive è corrisposta una indennità

CISL FP
FIACS

CUPTP
Korsh

CGIA RSU
(Nursing)

PER
M/M

UILAPL

5 di 9

giornaliera di € 1,03 (ex l. 2000).

1) ai sensi dell'art. 44 comma 9 nonché della nota ASUR 4998/2016 indennità ex comma 6 spetta al personale TRSM che presta un intero turno lavorativo presso il blocco operatorio

7) – Al personale dipendente che svolge l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,32 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6 fino alla data del 31.12.2001.

La predetta indennità per effetto dell'art. 25 comma 1 del CCNL 19.04.2004, viene rideterminata in € 2,74 lordi.

8) – Per il servizio di turno prestato per giorno festivo compete una indennità di € 15,49 lorde fino alla data del 31.12.2001, se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 7,75 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.

La predetta indennità per effetto dell'art. 25 comma 2 del CCNL 19.04.2004, viene rideterminata in € 8,91 lordi.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva.

Indennità per assistenza domiciliare (art. 26 CCNL 19.04.2004).

A decorrere dal 01.01.2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, compete un'indennità giornaliera- nella misura sotto indicata- per ogni giorno di servizio prestato come segue:



α) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 lordi;



β) Personale appartenente alla categoria B livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi


L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL 01.09.1995 ove spettanti.


Essa compete con le stesse modalità anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il Servizio di Assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.


Per l'individuazione del personale avente diritto all'attribuzione dell'indennità, in considerazione dell'organizzazione del Servizio ADI che prevede unità di personale adibite all'attività domiciliare giornaliera (con prestazioni di durata variabile), nonché unità di personale presso la sede Distrettuale si conviene quanto segue:

CISL FP 
FIALS 

CISLTP 
FSI 

Cgil RSD 
(Rood. Mer
NURSIND)

UIL 



- a) individuazione su base volontaria del personale adibito in modo costante all'attività presso la sede distrettuale il quale pertanto risulterà non avente diritto all'indennità;
- b) nel caso di indisponibilità di personale di cui al punto a), l'attività presso la sede distrettuale sarà garantita a rotazione da tutto il personale;
- c) per l'attribuzione dell'indennità giornaliera si richiama la Circolare del 4 novembre 2004 in allegato;
- d) la rilevazione delle prestazioni di assistenza domiciliare giornaliera presso l'utente come configurata al punto c), è effettuata mensilmente dal infermiere coordinatore, unitamente al responsabile sanitario del Distretto, che provvederà tramite apposita modulistica alla trasmissione al Servizio Personale (Settore Economico) per le collegate liquidazioni;
- e) per la rilevazione delle indennità spettanti a tal titolo dal 1 gennaio 2003 sono applicabili i principi di cui sopra.

Indennità SERT – (art. 27 CCNL 19.04.2004).

Dalla data del 1 gennaio 2003 per effetto del CCNL 19.04.2004, è stata determinata una specifica indennità per ogni giorno di servizio prestato per i dipendenti addetti, come segue:

- €. 1,03 lordi, per il personale appartenente alle categorie A o B iniziale;
- €. 5,16 lordi, per il personale appartenente alla categoria B livello economico Bs, C e D ivi compreso il livello economico Ds.









L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL 01.09.1995 ove spettanti.

L'indennità di che trattasi compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare le prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

2) ALTRE INDENNITA'

Indennità di rischio radiologico di cui all'art. 5 CCNL 20.09.2001 II Biennio Economico

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del C.C.N. L del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – parte economica biennio 1996/97, il fondo di cui all'art. 43 – comma 2 – punto 2, del CCNL del 1° Settembre 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54, del DPR 384/90, è destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5 della legge 24/12/94, n.724, nei confronti dei tecnici di radiologia e quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata. Quanto precede fino alla data del 20.09.2001. Per effetto del CCNL integrativo del 20.09.2001 viene effettuata la decurtazione, a seguito trasferimento al fondo dell'art. 39 dell'indennità di rischio radiologico spettante ai TSRM denominata a decorrere dalla stessa data "indennità professionale specifica".

CISA FP 
 FIALS 
 CISA TP 
 CISA RSU 
 FSI 
 UIL FPL 
 (red) 
 NURSIND 
 di 9

- 2) I benefici previsti dall'art. 5 della Legge n.724/94, nei confronti dei soggetti diversi ai TSRM che svolgono abitualmente la specifica attività presso 1e zona controllata, sono i seguenti.
- α) Congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni;
 - β) Indennità mensile lorda di € 103,29 prevista dall'art. 1 comma 2 – della legge n. 460/88.
- 3) Le “zone controllate” esistenti presso l'azienda, sono individuate dagli organi competenti in base alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento di cui alla L 230/1995. Si rinvia alla documentazione formale che sarà prodotta dal competente organo a conclusione delle specifiche verifiche tecniche, che formerà parte integrante del presente accordo.
- 4) Detti benefici spettano:
- a tutti i dipendenti con la qualifica di Tecnico sanitario di radiologia (salvo quanto previsto al punto 1 dal 21.09.2001);
 - al personale con qualifica diversa che svolge abitualmente la specifica attività professionale nelle suddette “zone controllate”.
- 5) Per quanto non specificatamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alla legge 460/88, legge 230/1995 ed all'art. 4 del CCNL del comparto del personale del SSN – parte seconda ed alla normativa contrattuale di riferimento.

Totale budget impegnato a titolo previsionale € 10.270,00 riferito al personale dipendente di comparto con qualifica diversa dal TSRM

Considerati i commi 2, 5 e 7 dell'art. 44 del citato accordo di lavoro relativi alle indennità per particolari condizioni di lavoro si confermano le seguenti indennità:

a) **polizia giudiziaria** nella misura lorda fissa ed annua di € 723,03 (£ 1.400.000), al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e al personale addetto ai servizi di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 41 del 18.12.1986 (Servizio Veterinario) e dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 03.03.1982 (Servizio di Igiene), così come esplicitato con circolare del Servizio Sanità della Regione Marche n. 1867/San 4 del 12.03.1987. **Budget previsionale € 17.014,00;**

b) **Indennità di turno specifica** - Ai sensi dell'art. 44 – comma 5, agli operatori professionali, coordinatori – capo sala ed ostetriche – che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica alberghiera dei servizi di diagnosi e cura, compete un'indennità mensile lorda di € 25,82 (£. 50.000) non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di 5°, 6° e 7° liv. (rispettivamente categorie Bs, C e D) operanti su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile lorda di € 28,40 (£. 55.000) non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6. **Budget previsionale € 3.808,00;**

c) **Indennità personale non vedente** viene corrisposta una indennità (prevista dalla legge n° 113 del 23.03.1985) di € 3.76 giornaliera legata alla presenza in servizio. **Budget**

CISA FP Bz
 CISA TP
 FIALS
 CISA RSO
 (veduta Mer NRSING)
 UIL FP
 ke
 8 di 9



ASSOCIAZIONE SINDACATO
DEGLI INFERMIERI ITALIANI

Via Carlo Conti Rossini, 28 - 00147 ROMA
Tel/fax: 06 5123395 Numero Verde: 800950529
Indirizzi Internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti Regionali)
Email: info@nursingup.it IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI

Al Dott. Licio Livini

Direttore Area Vasta 4

Al Dirigente Gestione Risorse Umane

Dott M. Gagliani

Al Responsabile Relazioni Sindacali

Dott S. Aquilanti

Alla delegazione di parte pubblica sede

Oggetto: dichiarazione a verbale in relazione al contratto collettivo integrativo aziendale di lavoro
2017 area comparto "INDENNITA' VARIE"

Il Sindacato Nursing Up comunica la non disponibilità alla firma dell' accordo sopravvenuto fra la
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in quanto:

Non è riconoscimento al punto 8, servizio di turno prestato per giorno festivo dell'ART. 9
CCNL integrativo 20/09/2001 comparto sanità: Riposo compensativo per le giornate festive
lavorate". Comma 1. A integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34
del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.

FESU 30/11/2017

DIRIGENTE AZIENDALE

NURSING UP

A. Donatelli